

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**FAMIGLIA E MINORI**

**Cass. civ., 2 novembre 2023 n. 30404**

L'opposizione del primo genitore non è ostativa all'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo ed è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore, sulla scorta di un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.

**Cass. civ., 12 ottobre 2023 n. 28446**

L'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi. Dunque, per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti", non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316 *bis* c.c., comma 1, e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.

**Cass. civ., 12 ottobre 2023 n. 28409**

L'art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essere impugnato per l'incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettuale e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto. La disposizione dà rilievo all'incapacità di intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un *deficit* psichico: sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà cosciente. Occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versi in uno stato patologico - da intendere come alterazione del normale stato fisiologico - che, pur non tale da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera immaturità o fragilità affettiva, riconducibile all'essere il soggetto, volta a volta, semplicemente giovane o, magari, anziano.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**SUCCESSIONI E DONAZIONI**

**Cass. civ., 19 settembre 2023 n. 26834**

Al legittimario pretermesso dall'eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal *de cuius* in quanto dissimulante una donazione, poiché agisce in qualità di terzo, non può opporsi con valore vincolante la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.

**Cass. civ., 18 settembre 2023 n. 26690**

Poiché l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa ricorre nel caso in cui il chiamato ponga in essere iniziative che, comportando lo scioglimento dei rapporti contrattuali posti in essere dal *de cuius*, non rivestono i caratteri e le finalità degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. ma, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto e di diritto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non in forza dei propri diritti successori.

---

**LA PROPRIETA' E I DIRITTI REALI**

**Cass. civ., 30 novembre 2023 n. 35453**

Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé idoneo a fare ritenere lo stato di fatto funzionale all'esercizio del possesso *ad usucapionem*, poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori; è dunque necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca l'avvenuta usucapione del bene.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

### **Cass. civ., 6 novembre 2023 n. 30811**

È ammesso il ricorso alla procedura di sfratto per morosità, al di là della stessa dizione letterale dell'art. 658 c.p.c. anche nel caso di mancato pagamento degli oneri accessori della locazione e ciò considerando che questi sono ormai divenuti parte essenziale nel quadro sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel trattamento processuale, al canone di locazione.

### **Cass. civ., 24 ottobre 2023 n. 29511**

L'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'articolo 6, della legge 689/ 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

### **Cass. civ., 24 ottobre 2023 n. 29504**

In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.

### **Cass. civ., 9 ottobre 2023 n. 28257**

Il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130 *bis* c.c., deve specificare nel registro di contabilità le «voci di entrata e di uscita», documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Perché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall'art. 1130 *bis* c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, e quelli di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell'operazione.

### **Cass. civ., 3 ottobre 2023 n. 27846**

In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'utente esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore *ex* art. 1130 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini *ex* articolo 1135, comma 1. n. 4, del Cc, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'utente esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

*10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20*

*0119408277 (tel/fax) / 3208230800*

*BRCNDR76E03L219G – 09270990014*

*[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)*

**Cass. civ., 8 settembre 2023 n. 26188**

Costituisce onere dell'amministratore la corretta redazione del bilancio, derivando dalla violazione di quest'obbligo l'illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera che lo ha approvato, e al condòmino che vi si oppone di dimostrare la scorrettezza dei dati ivi riportati, anche attraverso la produzione della documentazione giustificativa delle maggiori somme corrisposte, onde ottenere l'annullamento della decisione assembleare.

**Cass. civ., 8 settembre 2023 n. 26185**

Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall'uso dell'impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l'interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto centrale stesso: segnatamente che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione dei servizi.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20  
0119408277 (tel/fax) / 3208230800  
BRCNDR76E03L219G – 09270990014  
[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

**Cass. civ., 7 dicembre 2023 n. 34301**

Ai sensi dell'art. 2233, comma 3, cod. civ., come sostituito dall'art. 2, comma 2 *bis*, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta *ad substantiam* a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della L. n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento *ex artt. 2724 e 2725 del codice civile*.

**Cass. civ., 22 novembre 2023 n. 32439**

Il contratto atipico di mantenimento o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitalizante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitalizante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitalizante.

**Cass. civ., 13 novembre 2023 n. 31431**

Il c.d. "preliminare di preliminare", pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Conseguentemente, non viene a costituire un "affare" idoneo, *ex artt. 1754 e 1755 c.c.* a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.

**Cass. civ., 6 novembre 2023 n. 30804**

In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione *ope legis* del contratto, poiché la *ratio* della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mercè un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento.

**Cass. civ., 24 ottobre 2023 n. 29432**

Ai sensi dell'art. 2233, comma 3 (come sostituito dall'articolo 2, comma 2 *bis*, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006), del c.c., l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta *ad substantiam* a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento *ex artt. 2724 e 2725 c.c.*

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 3 ottobre 2023 n. 27892**

Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la R.C.A., costituendo la cessione non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili.

**Cass. civ., 29 settembre 2023 n. 27634**

Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari. Difatti, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809 c.c., comma 2. In tal caso, è necessario che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.

**Cass. civ., 28 settembre 2023 n. 27562**

Qualora si tratti di fideiussione bancaria stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare. Al contrario, deve ritenersi che nell'esercizio dell'attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l'immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell'attività professionale o commerciale. Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare.

**Cass. civ., 25 settembre 2023 n. 27262**

La responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto. E' necessario che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli. Inoltre, il recesso deve essere stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI**

**Cass. civ., 12 dicembre 2023 n. 34625**

In caso di domanda di risarcimento del danno *iure proprio* proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a contribuire alla concausazione del danno deve essere apprezzata verificando, sulla base degli elementi probatori assunti a presupposto del giudizio fatto, l'effettiva incidenza avuta sull'evento morte dalla trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta.

**Cass. civ., 2 novembre 2023 n. 30394**

La presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, l'intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del soggetto e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea ad interrompere il nesso causale, riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

**Cass. civ., 22 settembre 2023 n. 27151**

Nel caso sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione; l'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari.

**Cass. civ., 7 settembre 2023 n. 26140**

Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo *l'id quod plerumque accidit*, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una *praesumptio hominis*, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.

**Cass. civ., 5 settembre 2023 n. 25910**

La prova del danno da perdita di *chance* si sostanzia: a) nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità (nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni); b) nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## **DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE**

**Cass. civ., 14 novembre 2023 n. 31695**

La contrattazione collettiva di lavoro privato, a differenza di quella di lavoro pubblico, non è assistita da meccanismi di pubblicità, con la conseguenza che la conoscenza delle sue norme all'interno del giudizio non può avvenire che su iniziativa della parte interessata, che deve agire secondo le modalità proprie del processo. Il principio di strumentalità delle forme processuali e l'obiettivo di giungere a una decisione in tempi ragionevoli consentono alla parte di adempiere al predetto onere dinanzi alla Corte di cassazione anche riproducendo, nell'eventuale atto di impugnazione, la sola norma contrattuale collettiva posta a fondamento delle proprie doglianze. Il presupposto per la validità processuale di tale adempimento è che nei precedenti gradi di giudizio sia stato prodotto il testo integrale del contratto collettivo e che nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio che contiene il predetto testo, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto di impugnazione.

**Cass. civ., 13 novembre 2023 n. 31471**

In caso di inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l'obbligo del datore di lavoro di provvedere ad adattamenti organizzativi ragionevoli idonei a consentire la continuazione dello svolgimento della prestazione, con l'unica eccezione del caso in cui tali soluzioni richiedano un onere finanziario sproporzionato.

**Cass. civ., 6 novembre 2023 n. 30866**

La condotta tenuta dal lavoratore di strumentalizzazione della denuncia penale nei confronti del datore integra un illecito disciplinare, non solo in quanto violativa del dovere di fedeltà, ma anche perché lesiva dei più generali canoni di correttezza e buona fede. Pertanto, tale condotta è idonea a integrare una giusta causa di licenziamento.

**Cass. civ., 30 ottobre 2023 n. 30093**

È illegittimo il licenziamento fondato sulla mancata accettazione, da parte del dipendente, della modifica datoriale dell'orario di lavoro *part time*, mentre, è legittimo quello irrogato a cagione dell'impossibilità di utilizzo della prestazione oraria precedente per effettive esigenze economico-organizzative dell'impresa, con onere, per il datore di lavoro, di dimostrare altresì che non sussistono altre alternative orarie o soluzioni occupazionali rispetto a quelle prospettate al lavoratore.

**Cass. civ., 19 ottobre 2023 n. 29107**

Lo *straining* rappresenta una forma attenuata di *mobbing* perchè priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all'art. 2087 c.c., sicchè se viene accertato lo *straining* e non il *mobbing* la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta. L'ambiente lavorativo stressogeno viene riconosciuto come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorchè apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata dell'art. 2087 c.c.

**Cass. civ., 4 ottobre 2023 n. 27940**

La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un *alter ego*, occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda. L'esistenza di fatti accertati quindi, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché l'interesse perseguito dal datore di lavoro è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 2 ottobre 2023 n. 27768**

In base alle regole dettate dall'art. 2 della l. n. 604/1966 (modificato dall'art. 2 della l. n. 108 del 1990) sulla forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporta per sommatoria, ha l'esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, con la conseguenza che nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo. Le citate regole sulla forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso si applicano anche al suddetto licenziamento, non essendo dettata nessuna norma speciale al riguardo dall'art. 2110 c.c.

**Cass. civ., 2 ottobre 2023 n. 27711**

Nell'attuazione dell'art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.

**Cass. civ., 21 settembre 2023 n. 26997**

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporta, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.

**Cass. civ., 6 settembre 2023 n. 25969**

In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto all'infrazione contestata, il giudice di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, anche alla luce del "disvalore ambientale" che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri dipendenti dell'impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## **FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI**

**Cass. civ., 7 novembre 2023 n. 30917**

Il termine di decadenza di dieci giorni dal deposito di cui alla L.Fall., art. 107, comma 5, previsto dalla L.Fall., art. 108, comma 1, si applica solo nell'ipotesi, contemplata dalla seconda parte di quest'ultima disposizione, in cui i soggetti legittimati chiedano al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto (tenuto conto delle condizioni di mercato) e non anche nell'ipotesi, contemplata nella prima parte della norma, di istanza volta alla sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, che può essere presentata fino all'emissione del decreto di trasferimento.

**Cass. civ., 29 settembre 2023 n. 27586**

In tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione ex art. 26 L. Fall., ha diritto di pretendere la differenza a titolo d'ingiustificato arricchimento della massa, che gli è riconosciuta con pronuncia i cui effetti sono sospensivamente condizionati all'effettivo incameramento della somma corrispondente da parte del curatore, se non già avvenuto.

---

## **PROCEDURE ESECUTIVE**

**Cass. civ., 5 dicembre 2023 n. 334047**

In tema di esecuzione forzata, l'inosservanza, rilevabile d'ufficio, del termine perentorio di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., determina l'inammissibilità della stessa.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

**Cass. civ., 15 dicembre 2023 n. 35165**

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla *vocatio in ius*, ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.

**Cass. civ., 13 dicembre 2023 n. 34925**

La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.

**Cass. civ., 11 dicembre 2023 n. 34469**

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del D.Lgs. n. 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

**Cass. civ., 7 dicembre 2023 n. 34412**

La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza – fra le medesime persone – di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato.

**Cass. civ., 7 dicembre 2023 n. 34373**

Il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria *legitimatio ad causam* per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio.

**Cass. civ., 7 dicembre 2023 n. 34272**

In ipotesi di nullità della notifica, la relativa sanatoria per effetto della costituzione in giudizio del destinatario della stessa è ammissibile soltanto a condizione che non si sia *medio tempore* verificata alcuna decadenza.

**Cass. civ., 6 dicembre 2023 n. 34241**

L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 5 dicembre 2023 n. 34032**

Nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazioni di servizi, la giurisdizione, in base al combinato disposto dell'art. 3 della L. n. 218 del 1995 e dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, va determinata in base al luogo di esecuzione della obbligazione caratterizzante il contratto di cui si discute. Inoltre, per identità di *ratio* tale previsione si estende al caso dell'appalto o del subappalto, la cui funzione pratica non è dissimile, per quanto interessa la giurisdizione, da quella del contratto che attenga a una prestazione di servizi.

**Cass. civ., 5 dicembre 2023 n. 33985**

Qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l'altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al "dictum" della pronuncia di prime cure, la citazione di quest'ultimo non assolve alla funzione di *vocatio in ius*, ma di sola *litis denuntiatio* in presenza di cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l'originario attore, quest'ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all'originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello.

**Cass. civ., 1 dicembre 2023 n. 33696**

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.

**Cass. civ., 27 novembre 2023 n. 32827**

Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella L. n. 77 del 2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art.181 c.p.c. non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine ed il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell'atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte.

**Cass. civ., 24 novembre 2023 n. 32721**

Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del codice di rito.

**Cass. civ., 23 novembre 2023 n. 32612**

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

che l'attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte del convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l'accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole.

**Cass. civ., 22 novembre 2023 n. 32464**

L'atto di elezione di domicilio di una società legittimante la notificazione degli atti processuali presso la sede asseritamente eletta deve sostanziarsi in una dichiarazione inequivoca ed esplicita e tale, pertanto, da poter escludere che la notificazione debba essere necessariamente eseguita secondo le modalità contemplate in via generale dall'articolo 145 del codice di rito.

**Cass. civ., 21 novembre 2023 n. 32306**

La richiesta di rimborso delle spese di avvio del procedimento di mediazione non deve essere considerata ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, in quanto tali spese, essendo assimilabili a quelle giudiziali, non si sommano con il valore della domanda principale.

**Cass. civ., 20 novembre 2023 n. 32091**

In caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è – non già quello della spedizione del messaggio PEC né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma – quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Tale esegesi del dettato normativo trova supporto sia in ragioni sistematiche, sia in ragioni di carattere tecnico, apparendo evidente che, in sintonia con la *ratio* del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, solo la generazione della ricevuta di accettazione dà conferma dell'avvenuto regolare compimento da parte del mittente/notificante di tutte le attività che allo stesso competono e che egli può e deve porre in essere per l'avvio del procedimento notificatorio.

**Cass. civ., 15 novembre 2023 n. 31733**

Costituisce capo autonomo di sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente. La mancata impugnazione del capo suddetto, comportante acquiescenza, ancorché tacita, priva l'appello proposto dalla parte di ogni interesse, non potendo la stessa trarre dal suo eventuale accoglimento utilità giuridica alcuna.

**Cass. civ., 13 novembre 2023 n. 31414**

In tema di spese processuali, le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che legittimano ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante a seguito dell'intervento operato dalla Corte costituzionale, la compensazione totale o parziale delle stesse, devono riguardare circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo.

**Cass. civ., 8 novembre 2023 n. 31091**

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la notificazione della citazione semplicemente tentata, e non rinnovata dall'opponente con immediatezza e tempestività, presso il domicilio eletto con il ricorso monitorio, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, è inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex articolo 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'opposto. Invero, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l'inesistenza ricorre nei casi in cui l'attività notificatoria sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 6 novembre 2023 n. 30780**

In tema di competenza per territorio, in presenza di una clausola indicante quale foro esclusivo quello della sede legale di una società, ove intervenga un trasferimento della predetta sede, il luogo al quale occorre fare riferimento, ai fini dell'individuazione del giudice competente, non è più quello in cui la società aveva la sua sede al momento della stipulazione del contratto, bensì quello in cui la medesima sede si trova alla data d'instaurazione del giudizio.

**Cass. civ., 6 novembre 2023 n. 30722**

È nulla la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure effettuata mediante notificazione dell'originario atto di citazione con allegato il verbale di udienza recante l'ordine giudiziale di rinnovazione. Infatti, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, si richiede il compimento di un'attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 163 del codice di rito.

**Cass. civ., 3 novembre 2023 n. 30577**

Qualora la notifica dell'atto di appello, effettuata presso lo studio del difensore costituito in primo grado, non si sia perfezionata per irreperibilità del destinatario, non è consentito alla parte appellante attendere l'ordine di rinotificazione dato dal giudice in udienza ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ., essendo necessario, invece riattivare il procedimento notificatorio per evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

**Cass. civ., 31 ottobre 2023 n. 30358**

La condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

**Cass. civ., 31 ottobre 2023 n. 30251**

La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese. In altri termini, una volta preso atto della sopravvenienza nel corso del giudizio di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ed emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale, allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute.

**Cass. civ., 30 ottobre 2023 n. 30082**

Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione.

**Cass. civ., 27 ottobre 2023 n. 29857**

In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 27 ottobre 2023 n. 29850**

In tema di spese processuali, essendo il concetto di soccombenza estraneo al procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite previsto dall'articolo 696 *bis* c.p.c., le spese relative devono essere poste, a conclusione dello stesso, a carico della parte richiedente, dovendo poi essere prese in considerazione nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, quali spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.

**Cass. civ., 24 ottobre 2023 n. 29448**

In caso di morte della parte costituita, il successore universale che intenda proporre domande nuove rispetto a quelle proposte dal suo dante causa può limitarsi al solo deposito in cancelleria della comparsa, non essendo necessaria, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, la notificazione della stessa alla controparte costituita.

**Cass. civ., 23 ottobre 2023 n. 29299**

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

**Cass. civ., 20 ottobre 2023 n. 29240**

La nullità del contratto, per difetto di forma scritta imposta dalla legge *ad substantiam*, integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta "della terza via" o "a sorpresa") che su tale questione si fonda, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.

**Cass. civ., 17 ottobre 2023 n. 28779**

Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dall'art. 404, primo comma, del codice di rito.

**Cass. civ., 16 ottobre 2023 n. 28677**

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo *ante causam* devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 del codice di rito.

**Cass. civ., 13 ottobre 2023 n. 28572**

La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio. In caso di conciliazione tra le parti, e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della nomina del C.T.U.

**Cass. civ., 9 ottobre 2023 n. 28255**

In tema di valutazione della prova, a fronte della confessione giudiziale resa, non può essere data prevalenza ai fatti contrari, e non meramente specificativi, come emergenti dalle deposizioni testimoniali ammesse su istanza della stessa parte confitente e dalla prova documentale indiretta.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 2 ottobre 2023 n. 27745**

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio *iura novit curia*, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c. importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

**Cass. civ., 2 ottobre 2023 n. 27717**

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico – tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Tuttavia, tale potere è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

**Cass. civ., 22 settembre 2023 n. 27193**

In forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

**Cass. civ., 22 settembre 2023 n. 25113**

Il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto; del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, *a fortiori* ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.

**Cass. civ., 20 settembre 2023 n. 26924**

La designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce a quest'ultimo la qualità di foro esclusivo se non vi è una pattuizione univoca ed espressa; pertanto, tale qualità non può essere desunta in via di presunzioni, ma è attribuita appunto da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza territoriale di altri fori.

**Cass. civ., 20 settembre 2023 n. 26923**

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del *forum destinatae solutionis*, la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale *ex art. 1498, c.c.*, in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 19 settembre 2023 n. 26845**

In tema di spese giudiziali, le ragioni per la compensazione non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza

**Cass. civ., 19 settembre 2023 n. 26843**

In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera d), del D.M. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.

**Cass. civ., 15 settembre 2023 n. 26629**

Il giudice nell'attribuire ai rapporti dedotti in causa la qualificazione giuridica più appropriata anche in difformità di quella che le parti, sia pure concordemente, indicano è vincolato non solo ai fatti allegati (e provati) dalle parti stesse, ma anche alle domande che su tali fatti le parti propongono per ottenere un determinato bene anziché un altro, intendendo il termine bene sia come attribuzione di un bene materiale (*petitum* mediato) sia come attribuzione di un dato diritto o come creazione, regolamento, annullamento, nullità o estinzione di un rapporto (*petitum* immediato) e non può, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alterare alcuno degli elementi obbiettivi di identificazione dell'azione.

**Cass. civ., 14 settembre 2023 n. 26525**

Il dettato dell'art. 216, primo comma, c.p.c., nel disporre che la parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la verifica, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione, prevede un imprescindibile onere che deve essere assolto dalla parte quando chiede la verifica.

**Cass. civ., 12 settembre 2023 n. 26356**

È valida la notificazione effettuata ai sensi della legge n. 53/1994 dal domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti, qualora tanto lui quanto il delegato siano stati autorizzati ad eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati.

**Cass. civ., 11 settembre 2023 n. 26267**

In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. - cioè dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza presso il giudice adito.

**Cass. civ., 11 settembre 2023 n. 26259**

Non è configurabile alcuna responsabilità professionale, quanto alle conseguenze di un ritardo di ricezione dell'atto, nella condotta di un avvocato che abbia richiesto la notifica di un'opposizione a decreto ingiuntivo tramite il servizio postale pochi giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, c.p.c. atteso che gli effetti della notificazione a mezzo posta, giusta la declaratoria di incostituzionalità degli art. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, vanno ricollegati, per il notificante, alla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pur restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione alla data di sua ricezione, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Peraltro, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, previsto dall'art. 149 c.p.c. è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 8 settembre 2023 n. 26225**

L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato.

**Cass. civ., 5 settembre 2023 n. 25941**

La sentenza che, rilevato l'inadempimento del preliminare, tiene luogo del contratto definitivo, concerne il trasferimento del diritto di proprietà, il quale sussiste indipendentemente dal possesso o dalla disponibilità materiale del bene trasferito; di conseguenza, non può sostenersi che alla pronuncia resa ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. acceda sempre ed automaticamente una statuizione di condanna al rilascio, viepiù quando neppure risulta che questa sia stata apertamente richiesta dalla parte.

**Cass. civ., 5 settembre 2023 n. 25907**

La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri.

**Cass. civ., 4 settembre 2023 n. 25726**

Sussiste il vizio di nullità della sentenza quando essa contiene due affermazioni insanabilmente contraddittorie, per tali intendendo affermazioni che non possono essere entrambe contemporaneamente vere o contemporaneamente false

**Cass. civ., 4 settembre 2023 n. 25677**

Il dovere di lealtà processuale posto dall'articolo 88 cod. proc. civ. non può avere portata tale che la parte, ai fini di osservarlo, debba spingersi sino a sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte, a detrimento della tutela dei propri interessi.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**DIRITTO E PROCEDURA PENALE**

**Cass. pen., 7 dicembre 2023 n. 48826**

La prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. In questa prospettiva, la prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale, purché naturalmente non ci si limiti a considerare il contenuto della procura, senza verificare che vi sia stato svolgimento effettivo dell'attività che la procura autorizzava a compiere.

**Cass. pen., 17 novembre 2023 n. 46412**

Il reato di violazione di sigilli si configura ogniqualvolta sussista un qualunque utilizzo della res sottoposta al vincolo, poiché la finalità di assicurare la conservazione della cosa sigillata può essere frustrata anche mediante il semplice uso di essa.

**Cass. pen., 10 novembre 2023 n. 45319**

In caso di rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti “basisti”), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato.

**Cass. pen., 6 novembre 2023 n. 44363**

In caso di sinistro stradale con morte del passeggero, causato dalla perdita improvvisa di controllo del mezzo da parte del conducente, è configurabile la responsabilità penale di quest'ultimo, poiché tale evenienza integra una condotta di guida pericolosa ed imprudente. Va infatti ricordato che l'art. 141 C.d.S., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.

**Cass. pen., 18 ottobre 2023 n. 41570**

Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.

**Cass. pen., 11 ottobre 2023 n. 41318**

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diventa irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento. In applicazione del principio, i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputato nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo.

**Cass. pen., 6 ottobre 2023 n. 40797**

In materia di rapporti tra sequestro preventivo in ambito di reati tributari e fallimento dell'impresa da essi coinvolta il sequestro preventivo prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della procedura concorsuale. Ne consegue che l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 19 settembre 2023 n. 38323**

Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista ha l'obbligo di esaminare e controllare la notizia e di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta; sicché la cronaca giudiziaria è lecita solo quando sia esercitata correttamente, attraverso la diffusione della notizia di un provvedimento giudiziario in sé o di una attività investigativa o giurisdizionale, non essendo consentita una reinterpretazione dei fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica.

**Cass. pen., 19 settembre 2023 n. 38306**

Il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing verticale, è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d'ufficio, che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi e tale da rendere i comportamenti o le reazioni della vittima irrilevanti ai fini dell'accertamento della consumazione del delitto.

**Cass. pen., 19 settembre 2023 n. 38305**

Risponde di omicidio colposo per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più proficua per la salute del paziente. La posizione di garanzia del medico di pronto soccorso comporta l'obbligo di questi di rapido inquadramento diagnostico e di determinazione degli eventuali accertamenti indispensabili a confermare la diagnosi, ai fini della predisposizione del pronto intervento per la risoluzione della patologia, senza che lo stesso possa fare affidamento - nella indicazione di priorità degli interventi e degli accertamenti diagnostici - sull'eventuale richiesta di consulenza ad altro specialista, rimanendo il paziente sempre in carico al medico di pronto soccorso e competendo quindi a quest'ultimo il compito di decidere in ordine alla eventuale necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici o di ulteriori consulti specialistici.

**Cass. pen., 18 settembre 2023 n. 38147**

In tema di bancarotta, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con altra analoga dizione comunque idonea a rivelare il conferimento di capitale di rischio) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie della bancarotta preferenziale. Ciò in quanto i versamenti operati dai soci in conto capitale (o con altra analoga dizione indicati), pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale (onde non occorre che siano conseguenti ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso), hanno tuttavia una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, sicché non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società, e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società, e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione, fermo restando che tra la società ed i soci può viceversa essere convenuta l'erogazione di capitale di credito, anziché di rischio, e che i soci possono effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita della società.

**Cass. pen., 18 settembre 2023 n. 38144**

Il delitto di diffamazione è un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa percepiscono l'espressione offensiva. Per individuare tale luogo, qualora il reato venga commesso per via telematica attraverso la trasmissione a plurimi destinatari di un messaggio di posta elettronica, vale il rilievo che l'*e-mail* è una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il *server* di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione. Al riguardo, è quindi necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito del messaggio, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al *server*. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato"

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 15 settembre 2023 n. 37980**

Perché un legale possa concorrere nel delitto di bancarotta fraudolenta, non è sufficiente che indichi al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori ma occorre che assista il cliente stesso nella stipulazione degli atti o nelle attività negoziali simulate, occorrendo cioè che egli svolga una determinante partecipazione alla realizzazione della distrazione.

**Cass. pen., 14 settembre 2023 n. 37767**

In tema di intermediazione finanziaria, la vendita di valuta virtuale, pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori, è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari di cui agli artt. 91 e segg. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 [T.U.F.], la cui omissione integra il reato di abusivismo finanziario di cui all'art. 166, comma 1, del T.U.F. stesso, che punisce, in particolare, proprio chiunque, senza esservi abilitato ai sensi dello stesso Testo unico, svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento.

**Cass. pen., 14 settembre 2023 n. 37666**

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non luogo di privata dimora, non essendo nel possesso dei detenuti, ai quali non compete alcuno *ius excludendi alios*; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto. E ciò perché, ai fini della qualificazione dell'ambiente come luogo aperto al pubblico, è essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi, essendo, invece, irrilevante che l'accesso dei detenuti sia coattivo e volto a soddisfare un interesse pubblico.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

*10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20*

*0119408277 (tel/fax) / 3208230800*

*BRCNDR76E03L219G – 09270990014*

*studiolegale@berchielli.net*

**DIRITTO TRIBUTARIO**

**Cass. civ., sez. tributaria, 7 novembre 2023 n. 30983**

Ai fini di cui all'art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale viene inserita nel contratto di locazione non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata. Gli effetti della clausola penale sono correlati all'inadempimento contrattuale, con la conseguenza che, assumendo appunto la clausola penale una funzione puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale. Le disposizioni che danno vita ad un collegamento negoziale, in quanto rette da cause distinte, sono invece soggette ciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause dei singoli negozi, ancorché funzionalmente collegate dalla causa complessiva dell'operazione, essendo autonomamente identificabili, portano ad escludere l'operatività del secondo comma dell'art. 21 cit.

**Cass. civ., sez. tributaria, 6 ottobre 2023 n. 28215**

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa sia le proprie generalità sia il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima non abbiano effettuato la comunicazione.